



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI PAVIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BARRACO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BOCCHIOLA	MILENA ANGELA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARCIALIS	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5/2023 depositato il 07/01/2023
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01G100981 2022 ALTRI TRIBUTI 2016
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01G100981 2022 IRPEF-AOD.REG. 2016
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01G100981 2022 IRPEF-ADD.COM. 2016
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01G100981 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA
CORSO GIUSEPPE MAZZINI 18 27100 PAVIA

proposto dal ricorrente:
RADICE FOSSATI CONFALONIERI FEDERICO
VIA TERESA CASATI 5/E 27030 MEZZANA BIGLI PV

difeso da:
MIRABELLI PAOLA
VIA ROMA 62 27030 MEZZANA BIGLI PV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 5/2023

UDIENZA DEL

12/10/2023 ore 09:31

N°

216

PRONUNCIATA IL:

12 OTT. 2023

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 OTT. 2023

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Dr. Pietro Melloni



(segue)

VIA TERESA CASATI 5/E 27030 MEZZANA BIGLI PV

difeso da:

MIRABELLI PAOLA

VIA ROMA 62 27030 MEZZANA BIGLI PV

BRIVIO SFORZA MARIA MADDALENA

VIA TERESA CASATI 3/B 27030 MEZZANA BIGLI PV

difeso da:

MIRABELLI PAOLA

VIA ROMA 62 27030 MEZZANA BIGLI PV

RADICE FOSSATI CONFALONIERI NICOLA

VIA TERESA CASATI 3/B 27030 MEZZANA BIGLI PV

difeso da:

MIRABELLI PAOLA

VIA ROMA 62 27030 MEZZANA BIGLI PV

RADICE FOSSATI CONFALONIERI ALBERICO

PIAZZA S. ALESSANDRO 6 20123 MILANO MI

difeso da:

MIRABELLI PAOLA

VIA ROMA 62 27030 MEZZANA BIGLI PV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 133/2023

UDIENZA DEL

12/10/2023 ore 09:31

Atto impugnato: AA04 AVV. ACCERTAMENTO PF T9V01G100981-2022
Periodo d'imposta: 2016
Tributo: II.DD
Valore economico della controversia: 194.835,00 Euro

Difensore:

MIRABELLI PAOLA

CONCLUSIONI

RICORRENTE:

CHIEDE

dichiarare illegittimo ed infondato l'avviso di accertamento n. T9V01G100981/2022 l'anno 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pavia - nei confronti del socio RADICE FOSSATI CONFALONIERI FEDERICO in conseguenza dell'illegittimità dell'avviso di accertamento n. T9V02G100947/2022 cruesso per l'anno 2016 nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA DR. FEDERICO RADICE FOSSATI S.S., per i motivi di fatto e di diritto illustrati e qui richiamati

CON MEMORIA CHIEDE

di voler disporre il rinvio della trattazione della controversia, al fine della riunione dei processi sopra citati, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 546/92.

Allegato n. 1: Copia notifica del ricorso della SOCIETA' AGRICOLA DR. FEDERICO RADICE FOSSATI S.S.

AGE Direzione Provinciale di Pavia

CHIEDE

Respingere il ricorso di controparte e confermare la piena legittimità, validità ed efficacia dell'avviso d'accertamento emesso con la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.

PRESENTA successivamente brevi repliche ed ancora

CON MEMORIA

Presenta Memoria illustrativa ai sensi dell'art. 32 Dlgs 546/92. E produce la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2662/02/23 depositata il 06/09/23:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente giudizio nasce dall'attività di controllo mirato eseguita dall'Ufficio nei confronti della Società Agricola Dr. Federico Radice Fossati S.S. avente ad oggetto i redditi energetici prodotti nell'ambito di attività connesse a quella principale di attività agricola dalla stessa esercitata.

L'attività di controllo, riguardava le cessioni di energia effettuate da parte della società e destinate all'immissione nel sistema energetico nazionale gestito dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa relativamente all'anno d'imposta 2016.

Dalla documentazione consegnata dalla contribuente emergeva che i redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia rinnovabile ceduta alla società GSE Spa derivavano dall'attività produttiva di energia rinnovabile che avveniva attraverso un impianto biogas, denominato MEZZANA, ubicato nel Comune di Mezzana Bigli, con potenza installata pari a 998 KW. La

cessione era disciplinata dalla Convenzione n. TO100828 con il riconoscimento di una tariffa onnicomprensiva da parte del GSE dell'energia prodotta dalla società agricola e immessa in rete. In esito al suddetto controllo mirato, l'Ufficio consegnava alla società apposito processo verbale di constatazione con cui contestava il trattamento fiscale a cui assoggettare i proventi derivanti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta: in particolare l'Ufficio riprendeva a tassazione ai fini imposte dirette l'imponibile di euro 331.672,00. da imputare per trasparenza in capo a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ai sensi dell'art. 5 del Tuir. Pertanto venivano notificati ai soci autonomi avvisi di accertamento

La contestazione è legata, alla ripresa a tassazione della "quota incentivo" relativa alla tariffa onnicomprensiva esclusa dalla contribuente nel calcolo del reddito relativo alla cessione dell'energia elettrica prodotta.

La società ha impugnato, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, l'avviso di accertamento e con essa i soci rispettivamente gli avvisi di accertamento agli stessi indirizzati.

Il contenuto delle doglianze dei soci e della società è pressoché il medesimo.

Nel primo motivo di ricorso la società ricorrente ed i soci ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, c. 423 della Legge 266/2005, come modificato dall'art. 1, c. 910 della Legge n. 208/2015 ;secondo i ricorrenti l'importo da sottoporre a tassazione, in base alle norme di legge richiamate, dovrebbe essere calcolato al netto della quota incentivo

Nel secondo motivo di ricorso la società ricorrente ed i soci ricorrenti lamentano, il difetto di motivazione dell'atto per *"falsità dei presupposti di fatto e di diritto"*.

Il ricorrente concludeva come in epigrafe

L'AGE Direzione Provinciale di Pavia ribadisce in ogni caso i propri assunti e conclude come in epigrafe .

All'udienza fissata per la discussione, le parti congiuntamente chiedono il rinvio. La Corte stante la richiesta deliberava il rinvio all'udienza del 25/05/2023 .

In data 02 maggio il ricorrente presenta memoria illustrativa ove ribadisce tutto quanto già esposto nel ricorso introduttivo e, replica a quanto affermato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni e fornisce ulteriori elementi normativi a sostegno delle tesi dei ricorrenti.

Fa presente e segnala che un recente intervento legislativo in materia di tassazione delle agroenergie considerato il notevole rialzo dei prezzi medi dell'energia, nel determinare un limite massimo per l'anno 2022 alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, conferma che lo stesso legislatore distingue nella tariffa onnicomprensiva una componente prezzo (soggetta a tassazione) e una componente incentivo (non tassabile)

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia alla data del 25 maggio 2023 rinvia al 06 Luglio alle ore 9,30 senza ulteriore avviso alle parti presenti in aula .

In data 08 giugno il ricorrente deposita memoria ribadisce tutto quanto già esposto nel ricorso introduttivo e, per replicare a quanto affermato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni e per fornire ulteriori elementi normativi a sostegno delle tesi dei ricorrenti, alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali e di precisazioni fornite dal GSE, fa presente che la correttezza del conteggio dell'imponibile tassabile effettuato dal contribuente è confermata anche da documentazione di recente pervenuta dal GSE. Infatti, il contribuente ha richiesto via pec al GSE di fornire, relativamente alla produzione di energia per l'anno 2016, dati utili al fine dell'esatta identificazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, come previsto dalla norma di legge in materia di tassazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili agroforestali (art. 1, c. 423 Legge n. 266/2005).

Continua il ricorrente a suffragio e conferma della correttezza del calcolo effettuato per la determinazione della base imponibile, richiama la sentenza n. 125/1/2023 della C.G.T. di primo grado di Pavia .

Conclude il ricorrente e ribadisce la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

L'Ufficio controdeduce alle memorie con una breve replica osservando che, il riferimento all'esclusione della quota incentivo non può essere considerato valevole per quei soggetti che, non solo non hanno subito le oscillazioni del mercato, ma anche non hanno alcuna quota incentivo all'interno di una tariffa che è "incentivante di per sé stessa", proprio perché indifferente a variazioni di prezzo che influenzano esclusivamente i produttori di energia che hanno scelto altri sistemi di remunerazione con collocazione diretta sul mercato.

L'Ufficio presenta Memoria illustrativa ai sensi dell'art. 32 Dlg 546/92. E produce la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2662/02/23 depositata il 06/09/23:

All'udienza fissata per la discussione, dopo l'esposizione del Relatore, la Corte deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto.

La ricostruzione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica effettuata dall'Ufficio è illegittima stante l'erronea applicazione del comma 423 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del DM 18 dicembre 2008.

La tariffa onnicomprensiva si compone di due parti: una costituita dal "prezzo", volta a remunerare il produttore agricolo per la vendita di energia e l'altra costituita dall'"incentivo" che rappresenta l'onere a carico della finanza pubblica riconosciuto al produttore per incentivare la produzione di energia pulita.

Che la tariffa onnicomprensiva sia composta da una quota prezzo e da una incentivo si desume dalla lettura dell'articolo 3 del DM 18/12/2008 rubricato "meccanismi incentivanti", dal comma 4 dell'articolo 16 che tratta delle modalità di "determinazione dell'incentivo"

Questa Corte osserva che il fatto che la Tariffa Onnicomprensiva si componga di una quota incentivo e un prezzo la si rileva anche nel D.lgs. 145/2013 dove si era prevista la possibilità di rimodulare l'incentivo compreso nella Tariffa stessa

Questa Corte non può non affermare che l'esistenza di una norma che ha previsto espressamente la facoltà di rimodulare l'incentivo non può che costituire una prova indubbia della presenza, all'interno della Tariffa Onnicomprensiva di tale componente.

Relativamente alla tassazione delle attività agricole di produzione di energia elettrica da fonte agroforestale, il comma 423 della Legge 266/2005, ha incluso, la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché quella di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale, nel novero delle attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile e, entro determinati limiti, tra quelle produttive di reddito agrario.

Successivamente a decorrere dal 2016, il legislatore ha introdotto specifici limiti di produzione entro i quali l'attività si considera produttiva di reddito agrario.

Superando i limiti previsti dal legislatore, per la produzione di energia, il nuovo comma 423 dispone che *"il reddito si determina applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442"*.

Appare chiaro a questa Corte che la norma di legge afferma che la quota incentivo è, e quindi, deve esclusa dalla determinazione del reddito imponibile.

L'evidenza di questa affermazione è suffragata anche dalla la Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2016 (Legge 208/2015) che ha modificato il comma 423 in ove si legge *"il prelievo fiscale deve essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile e dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa onnicomprensiva) ai corrispettivi della vendita di energia, con esplicita esclusione della quota incentivo. [...] L'entrata a regime del sistema di tassazione, previsto ora solo per gli anni 2014*

e 2015, è determinante per la tenuta delle aziende agricole che producono energia rinnovabile da biogas e biomasse. La mancata stabilizzazione porterebbe, infatti, all'entrata in vigore di una tassazione forfettaria che [...] creerebbe una discriminazione tra le diverse forme rinnovabili utilizzate per la produzione di energia. Per il settore delle biomasse e biogas, la quota incentivata verrebbe infatti compresa nel calcolo della base imponibile, a differenza di quanto invece avverrebbe per il fotovoltaico".

Occorre quindi scomporre, ai fini della tassazione, la tariffa onnicomprensiva

L'assoggettamento a tassazione della quota incentivo non è legittimo, per legge è esclusa dalla base imponibile

Questa Corte inoltre non da ultimo osserva e richiama anche il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, che all'art. 6, rubricato "Tassazione agroenergia", recita: "1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 eura/MWh. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24."

E' indubbio che la formulazione normativa dell'art. 6, D.L. n. 34/2023, conferma, indirettamente, l'assoggettabilità a tassazione, ordinaria o agevolata, della sola quota prezzo, con la conseguente esclusione della quota incentivo.



La complessità della normativa del caso di specie giustifica la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Pavia accoglie il ricorso .Spese compensate

Pavia, addì 12 ottobre 2023

Il Presidente



Il Relatore

